



TRIBUNALE DI LARINO
Ufficio Esecuzioni e Fallimenti

Il Giudice

Premesso che:

l'art. 13, comma 1 let. b) n.1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato il comma 1 dell'art. 490 c.p.c., sostituendo alla (ormai anacronistica) pubblicazione dell'avviso di vendita all'albo del Tribunale, la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'area denominata "*Portale delle vendite pubbliche*";

il medesimo decreto legge ha modificato, con l'art. 11, l'art. 107, comma primo, l.fall., prevedendo che "*In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva;*

analoga disposizione è contenuta nell'art. 182, comma secondo, l.fall. per le vendite disposte in esecuzione del concordato dal liquidatore, in relazione alle quali i tempi della pubblicazione devono essere disposti dal tribunale;

è stato poi aggiunto l'art. 161-*quater* disp. att. c.p.c., recante "*Modalità di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche*", il quale dispone:

–che la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche sia effettuata dal professionista delegato o, in mancanza, dal creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo;

–che essa sia eseguita in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel Portale;

–che la pubblicazione non possa essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'art. 18-*bis* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vale a dire nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita.

l'art. 23, comma 2, del d.l. 83/2015 citato prevede che le nuove norme si applichino, anche alle procedure pendenti, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale delle specifiche tecniche relative alle modalità di pubblicazione, di cui al richiamato art. 161-*quater* disp. att. c.p.c.

tale pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 16 del 20 gennaio 2018.

Premesso ancora:

- che ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.c., nel testo riscritto dal dall'art. 4, comma 1, lett. e) del d.l. 59/2016 il Giudice con l'ordinanza di vendita *“stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”*;

- che ai sensi del comma quinto del citato art. 4, del d.l. 59/2016 devono svolgersi in modalità telematiche le vendite disposte dal Giudice o dal professionista delegato 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale (da emanarsi a norma dell'art. 4, comma 3-*bis* del decreto legge 59/2016) che accerta la funzionalità del portale delle vendite pubbliche;

- che questo decreto è stato emanato il 5.12.2017, e pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 7 del 10.1.2018;

- che dunque a decorrere dal 10 aprile 2018 soggiacciono alla nuova disciplina non solo le procedure in cui alla data di entrata in vigore della novella non sia stata ancora adottata l'ordinanza di vendita, ma anche quelle in cui la vendita sia già stata disposta; a queste procedure la nuova modalità di vendita si applicherà anche per quelle il cui avviso di vendita sia pubblicato direttamente dal professionista delegato successivamente alla data sopra indicata;

Dispone quanto segue

Quanto alla pubblicazione degli avvisi di vendita sul Portale delle vendite Pubbliche.

- Per gli avvisi di vendita emessi a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso) è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sul portale delle vendite pubbliche anche per le procedure esecutive e fallimentari in corso.

- Alla predetta pubblicazione provvederanno il professionista delegato o il curatore, a meno che nella ordinanza di vendita non sia indicato un soggetto diverso;
- Ogni altra forma di pubblicità disposta nell'ordinanza di vendita o inserita nel programma di liquidazione rimane ferma, con l'avvertenza che la pubblicazione sui siti internet avverrà solo dopo la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale, costituendo questo un passaggio obbligato.
- Si rammenta che la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale quando abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati impone il contestuale pagamento del contributo di pubblicazione (determinato nella misura di €. 100,00 per ogni lotto, e per ogni tentativo di vendita dall'art. 18-*bis* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), la cui ricevuta deve essere caricata sul portale medesimo.
- Ove il creditore procedente (o la parte attrice, nei giudizi di divisione) sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e non vi siano creditori intervenuti, il professionista delegato caricherà sul portale la delibera del consiglio dell'ordine di ammissione al gratuito patrocinio.
- Ove la procedura fallimentare sia priva di liquidità il curatore provvederà a richiedere al Giudice delegato il decreto attestante l'assenza di liquidità.
- Ove la procedura esecutiva non disponga di liquidità sufficiente al pagamento del predetto contributo di pubblicazione, il professionista delegato invierà a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo formale diffida (a mezzo pec o raccomandata a.r.) a procedere al predetto versamento (previa quantificazione del suo importo, sulla base dei costi effettivamente necessari) nel termine di giorni 30, avvertendoli espressamente che in difetto gli atti saranno rimessi al Giudice dell'esecuzione per la declaratoria di improseguibilità della intera procedura oppure limitatamente ai lotti rimasti invenduti. Nel caso di infruttuoso decorso di questo secondo termine, si avverte sin d'ora che la procedura sarà dichiarata improseguibile.

Quanto alle modalità di svolgimento della vendita.

- Procedure esecutive individuali. le vendite in corso di svolgimento secondo la modalità "tradizionale" continueranno a celebrarsi secondo il medesimo procedimento: invero, in relazione ad esse, il mercato è stato invitato a formulare offerte di acquisto secondo una disciplina rispetto alla quale ha già compiuto le

ASTALEGALe.net



proprie valutazioni, sulle quali sarebbe costretto a rimeditare in ragione della applicazione delle nuove regole.

- Nelle procedure fallimentari o di concordato preventivo, qualora il programma di liquidazione stato redatto facendo applicazione del primo comma dell'art. 107 l.fall. la vendita telematica non è obbligatoria, rimanendo fermo il *modus procedendi* già individuato nel programma di liquidazione;
- Qualora il programma di liquidazione preveda la vendita ai sensi dell'art. 107, comma secondo, l.fall., la vendita dovrà celebrarsi telematicamente, a meno che il curatore non ritenga, comunicandolo al Giudice delegato ed al comitato dei creditori, ove esistente, che la vendita tradizionale meglio soddisfi le gli interessi della massa ed il sollecito svolgimento della procedura fallimentare.
- Dispone, comunque, che si celebrino non telematicamente le vendite fallimentari in cui non vi sia attivo.
- Ove l'ordinanza di vendita emessa abbia già previsto lo svolgimento in modalità telematica, l' "allegato 1" dell'ordinanza dovrà essere sostituito, per i tentativi di vendita pubblicati dopo il 10 aprile, dall' "allegato 1" che si riporta in allegato alla presente.

Manda alle cancellerie dell'esecuzione e dei fallimenti affinché il presente provvedimento sia inserito in ogni fascicolo.

Si trasmetta altresì, per conoscenza, al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Procuratore della Repubblica, ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Larino, 8 aprile 2018

**Il Giudice
Rinaldo d'Alonzo**

ASTALEGALE.NET

ALLEGATO 1

MODALITA' PARTECIPAZIONE VENDITA TELEMATICA

Come partecipare

L'offerta deve essere redatta mediante il **Modulo web ministeriale "Offerta Telematica"** accessibile tramite apposita funzione "INVIA OFFERTA" presente all'interno dell'annuncio pubblicato sul portale **www.spazioaste.it**. Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, il portale consentirà la generazione dell'offerta telematica che dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (offertapvp.dgsia@giustiziacerit.it) per il tramite di casella di **"posta elettronica certificata per la vendita telematica"** oppure, in mancanza di tale apposito indirizzo, dovrà essere sottoscritta con firma digitale ed inviata tramite un normale indirizzo di posta elettronica certificata.

Nella pagina web iniziale Modulo web ministeriale "Offerta Telematica" è disponibile il **"Manuale utente"** messo a disposizione dal Ministero della Giustizia contenente le indicazioni per la compilazione e l'invio dell'offerta telematica.

Predisposizione ed invio dell'offerta

Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati devono far pervenire esclusivamente in via telematica all'interno del portale <http://immobiliare.spazioaste.it> attraverso la funzione "Partecipa"- "Crea nuova busta" (seguendo le indicazioni riportate nel "Manuale utente" disponibile all'interno del portale), a pena di esclusione, la documentazione di seguito riportata:

1. Offerta d'asta;
2. Copia della contabile di versamento della cauzione versata mediante bonifico bancario sul conto corrente della procedura indicato nella scheda di vendita del bene. (vedi anche "Versamento della cauzione");
3. Copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità per le persone fisiche;
4. Per le persone giuridiche andrà allegato nella busta telematica il certificato CCIAA aggiornato (non più di 10 giorni) dal quale risulti la costituzione della stessa ed i poteri dell'offerente;
5. Se l'offerta viene presentata in nome e per conto di un minore dovrà essere allegata nella busta telematica la prescritta autorizzazione del Giudice Tutelare;
6. Se l'offerta viene presentata da soggetto extracomunitario dovrà essere allegato nella busta telematica il permesso di soggiorno in corso di validità;
7. La dichiarazione di offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia dell'offerta medesima, al valore dell'offerta minima indicato nella scheda del bene.
8. Ove l'offerente voglia non sottoscrivere con firma digitale l'offerta ma voglia inviarla a mezzo pec, di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica a norma dell'art. 12 dm 32/2015, non saranno ritenute valide le offerte trasmesse a mezzo posta elettronica certificata le quali non contengano, in calce o in allegato al messaggio, l'attestazione, (rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica) che la pec è stata rilasciata previa identificazione del richiedente. Ai sensi dall'art. 17 comma 2, dm 32/2015 il

gestore della vendita verificherà, comunicando il relativo esito al professionista delegato, che la pec dell'offerente sia stata rilasciata previa identificazione del richiedente.

9. In caso di offerta presentata a mezzo di procuratore speciale, la procura dovrà essere conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata. L'autentica della sottoscrizione non potrà essere eseguita dall'avvocato.

Una volta inseriti e completati i documenti di cui ai punti precedenti, il portale consentirà di generare una busta digitale contenente l'offerta che dovrà essere inviata seguendo le indicazioni riportate nel "Manuale utente" presente sul portale. Le offerte pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni sopra specificate saranno ritenute nulle. Il portale non accetta offerte trasmesse dopo il termine fissato per la presentazione dell'offerta d'asta. Le operazioni di inserimento nel portale di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del soggetto offerente, pertanto, non saranno accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, le attività sopra richieste non verranno concluse entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta d'asta.

Onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo rispetto al termine fissato, dopo aver eseguito il versamento della cauzione, i cui estremi devono essere indicati nell'offerta.

Una volta trasmessa la busta digitale non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta d'asta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto. Le offerte presentate sono IRREVOCABILI.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero, la ricevuta completa di avvenuta consegna. Ai fini della tempestività del deposito rileva la data e l'ora in cui questa ricevuta viene generata.

Versamento della cauzione

Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l'avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta, di importo pari al 10% del prezzo offerto, o a quello diverso indicato nell'ordinanza di vendita. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto della procedura le cui coordinate sono riportate nell'avviso di vendita.

Il bonifico dovrà contenere la causale: "versamento cauzione".

La copia della contabile del versamento deve essere allegata nella busta telematica contenente l'offerta.

Assistenza

Per ricevere assistenza l'utente potrà

inviare una e-mail all'indirizzo garaimmobiliare@astalegale.net, oppure contattare il call-center al numero 848 780013 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, esclusi festivi.

Esame delle offerte, eventuale gara tra gli offerenti ed aggiudicazione

Il giorno e nell'orario previsto per l'apertura dei plichi, (di cui dovrà essere dato conto nell'avviso di vendita) gli offerenti interessati a partecipare alla eventuale gara dovranno collegarsi al portale del gestore e dunque risultare "on line". Entro 30 minuti dall'orario

previsto, ove il delegato non sia in grado di procedere all'esame delle offerte (poiché non si è ancora conclusa la gara tra gli offerenti prevista quello stesso giorno per una diversa procedura o per un diverso lotto di vendita), lo comunicherà, tramite la messaggistica del portale, e dandone atto nel verbale di vendita, agli offerenti ed agli interessati che si siano registrati per assistere alle operazioni di vendita, indicando il nuovo orario previsto. In ogni caso, anche qualora all'orario previsto, per qualunque ragione, l'offerente non riceva comunicazione alcuna, l'offerta rimane irrevocabile ai sensi e nei termini di cui all'art. 571 c.p.c.

Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita la Astalegale.net invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta un invito a connettersi al proprio portale. Un estratto dell'invito di cui al periodo precedente è trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile eventualmente indicato nell'offerta di acquisto.

Terminato l'esame delle offerte, qualora sia pervenuta una unica offerta e ricorrano i presupposti indicati nella presente ordinanza, il delegato procederà all'aggiudicazione.

In caso di pluralità di offerte valide si procederà con la gara telematica tra gli offerenti prendendo come prezzo base l'offerta più alta. Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide. Tra un'offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di UN MINUTO. La gara telematica sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte migliorative rispetto all'ultima offerta valida. L'offerente che avrà fatto l'ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario del bene.

Entro 48 ore dall'aggiudicazione del bene il Delegato alla vendita provvederà alla restituzione delle cauzioni, **trattenendo l'importo dell'imposta di bollo** ricevute dai non aggiudicatari mediante bonifico bancario. I costi delle commissioni bancarie eventualmente necessarie alla esecuzione del bonifico sono a carico dell'offerente.

Alle operazioni di vendita possono assistere, oltre che gli offerenti e le parti, gli altri soggetti autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura.

Mancato funzionamento dei sistemi informatici.

Nel caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia:

ove si tratti di interruzioni programmate, l'interruzione del servizio sarà comunicata ai gestori della vendita telematica, i quali a loro volta ne danno comunicazione agli interessati con avviso pubblicato sui propri siti e su quelli ove è stata eseguita la pubblicità. In questo caso le offerte dovranno essere depositate cancelleria, in modalità cartacea;

ove si tratti di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati, l'offerta si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. In questo caso tuttavia l'offerente dovrà documentare la tempestività del deposito dell'offerta mediante l'invio di siffatta ricevuta.

I problemi di connessione dell'offerente non potranno in nessun caso incidere sullo svolgimento della procedura.

Al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni di vendita, il professionista delegato dovrà disporre di due linee di connessione. Ove fosse comunque impossibile svolgere la vendita, ne darà immediata comunicazione agli offerenti (informando contestualmente il Giudice dell'esecuzione) e riconvocando gli stessi in un diverso giorno ed ora.